

OGGETTO: **Etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi - Art. 219, comma 5, D.Lgs n. 152/2006**

A partire dal **1° gennaio 2022** entrerà in vigore l'**obbligo di etichettatura ambientale** di cui all'art. 219, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 c.d. "Testo Unico Ambiente", secondo cui **tutti gli imballaggi immessi al consumo** (anche quelli eventualmente utilizzati dai Pubblici Esercizi) **devono essere adeguatamente etichettati al fine di agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e consentire agli utenti finali (anche consumatori) una corretta informazione sullo smaltimento degli stessi.**

Preme segnalare che:

- è consentito lo **smaltimento delle scorte** di prodotti non conformi, a condizione che **l'esercente dimostri di avere acquistato suddetti prodotti prima del 31.12.2021;**
- nel caso in cui **non sia possibile l'apposizione fisica delle informazioni sull'imballaggio**, l'obbligo può essere assolto mediante **schede informative cartacee** rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita, **o con modalità digitali sul proprio sito internet** (cfr. allegati Fipe);
- in caso di violazione dei suindicati obblighi sono previste **sanzioni amministrative pecuniarie** che per un periodo transitorio, dal **1° al 14 gennaio 2022, saranno da 5.000 a 25.000 euro, mentre successivamente, a tale data saranno da 5.200 a 40.000 euro.**

In materia di etichettatura degli imballaggi sono intervenute nel corso del tempo diverse disposizioni normative e, da ultimo, il Decreto Legislativo n. 116/2020 (di recepimento delle Direttive europee 2018/851 sui rifiuti e 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio) che ha modificato la formulazione dell'art. 219, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 c.d. "Testo Unico Ambiente", ai sensi del quale, per quanto di interesse per i Pubblici Esercizi, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati nel rispetto di determinati requisiti (stabiliti da norme tecniche UNI e da determinazioni adottate dalla Commissione Europea) al fine di agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e per dare una corretta informazione ai consumatori sullo smaltimento degli stessi.

Ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2021, il suindicato **obbligo di etichettatura ambientale entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022** (termine prorogato ai sensi dell'art. 15, comma 6 del DL n. 183/2020) e, come chiarito dal Ministero della Transizione ecologica con nota del 17 maggio scorso (allegato 1), riguarderà **tutti gli imballaggi** immessi al consumo sul territorio nazionale (compresi quelli utilizzati, ad esempio, le *doggy bag*, il *delivery*, *take away* ecc.), e coinvolgerà non solo i produttori degli imballaggi, ma anche gli **utilizzatori**, inclusi i Pubblici Esercizi.

Di seguito alcune sintetiche indicazioni in ordine alle condotte da consigliare alle imprese al fine di adempiere agli obblighi prescritti dalla legge, alcune precisazioni sul relativo regime sanzionatorio e sulla possibilità di smaltire le giacenze di magazzino di imballaggi non conformi ai nuovi *standard* di etichettatura ambientale.

Occorre anzitutto considerare che ogni imballaggio destinato al consumatore finale (nel caso di imballaggi multicomponenti, ad esempio le bottiglie in vetro con l'etichetta in carta, deve essere etichettata **ogni singola componente separabile manualmente**) deve necessariamente riportare:

- la **codifica identificativa del materiale di imballaggio** ai sensi della [Decisione 97/129/CE](#) (fornita dal produttore nei documenti commerciali o secondo le modalità concordate);
- le **indicazioni sulla raccolta**, vale a dire l'indicazione della "famiglia" di materiale a cui appartiene l'imballaggio, eventualmente invitando il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune in ordine allo smaltimento del rifiuto. In particolare, occorrerà indicare una delle diciture riportate negli allegati della [Decisione 97/129/CE](#) – vale a dire "plastica", "carta e cartone", "metalli", "materiali in legno", "materiali tessili", "vetro", "composti" - scegliendo quella corrispondente alla codifica identificativa fornita dal produttore (ad es. PAP 22 = carta).

Ciò considerato, **sarebbe preferibile che le imprese dei Pubblici Esercizi acquistassero dal proprio fornitore imballaggi già etichettati che riportino le suddette informazioni obbligatorie.**

Tuttavia, nel caso in cui questo non sia possibile, perché sono presenti dei **limiti tecnologici all'apposizione fisica dell'etichettatura**, ad esempio imballaggi di **piccole dimensioni** (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm²) oppure imballi definiti come "**preincarti**", ad es. destinati ad essere preparati/tagliati nel punto vendita come la pellicola trasparente oppure il film di alluminio, come chiarito dal MiTE nella già citata nota del 17 maggio scorso, "*è da intendersi adempiuto l'obbligo di comunicazione dell'etichettatura ambientale laddove tali informazioni siano **desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita** (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui **siti internet** con schede standard predefinite*".

In ogni caso, occorre tener presente che l'adempimento dell'obbligo di etichettatura con **modalità digitali** costituisce un'opzione consigliata per tutte le tipologie di imballaggio e il CONAI ha chiarito che accanto al *QR code* oppure al sito internet dell'azienda dovrà essere indicata la dicitura "*inquadrando il seguente QR code potrai conoscere le informazioni relative a ogni componente dell'imballaggio separabile manualmente e le indicazioni per il loro smaltimento*".

A tale riguardo, la Federazione ha predisposto un *fac-simile* di scheda informativa che può essere utilizzata dalle imprese associate al fine di adempiere ai suddetti obblighi (allegato 2).

Per ciò che concerne il **regime sanzionatorio** l'art. 261, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 prevede che nei confronti di chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti (ex art. 219, comma 5) si applichi una **sanzione amministrativa pecuniaria** che, come previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs n. 196/2021, a partire dal **14 gennaio 2022, sarà da 5.000 a 25.000 euro** (il riferimento normativo da ultimo citato, invero, ha previsto, a partire dalla data indicata, un'attenuazione della cornice edittale, che originariamente consisteva in una sanzione da 5.200 a 40.000 euro). In ordine a tale fattispecie sanzionatoria occorre rilevare alcuni profili di criticità: non risulta del tutto chiaro il perimetro di applicabilità della sanzione con riferimento al concetto di "immissione nel mercato", e, ad ogni modo, sarebbe stata preferibile un trattamento sanzionatorio differenziato, prevedendo un regime meno gravoso per le condotte poste in essere da soggetti diversi dai produttori degli imballaggi.

È comunque consentito lo **smaltimento delle scorte** di prodotti non conformi ai fini delle informazioni di etichettatura ambientale (ex art. 39, D.L. n. 41/2021, c.d. "Sostegni", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021) a condizione che l'esercente dimostri di avere acquistato suddetti prodotti prima del 31.12.2021. Al riguardo, una FAQ del CONAI precisa che farebbe fede la **data che emerge dalla relativa documentazione di acquisto** dal fornitore, che dunque deve essere anteriore al 31 dicembre 2021.


Per maggiori informazioni e specifiche tecniche si rinvia alla lettura della documentazione messa a disposizione dal CONAI ([Linee guida](#), [FAQ](#), [check list sulla responsabilità condivisa](#)).

Gli uffici della Federazione restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
	https://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/ https://www.etichetta-conai.com/checklist/checklist-sulla-responsabilita-condivisa/ https://www.etichetta-conai.com/faqs/	Etichettatura ambientale; imballaggi; D.Lgs n. 116/2020; CONAI; delivery; take away; doggy bag; D.Lgs n. 152/2006; sanzioni